

Tribunale di Vicenza, Dec. 11 luglio 2019 (Dep. 15 luglio 2019) n. 6797. Presidente:  
LIMITONE. Relatore: BORELLA.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA**  
**SEZIONE PRIMA**

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile - riunita in Camera di consiglio nelle  
persone di:

dr. Giuseppe Limitone                      Presidente

dr. Giulio Borella.                        Giudice rel.

dr. Luca Emanuele Ricci                Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel proc. n. [REDACTED] *reg. ist. fall.* instaurato per iniziativa di [REDACTED],

con sede legale in [REDACTED],

rappresentata legalmente dal *l.r.p.t.* Sig. [REDACTED]

con la difesa dell'avv. [REDACTED] del foro di Vicenza, c.f.

[REDACTED], come da procura in atti;

**CONTRO**

FALLIMENTO [REDACTED] SRL [REDACTED], in persona del Curatore p.t. dott.


[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED] del foro di Vicenza, c.f.

[REDACTED], come da procura in atti;

in punto: opposizione allo stato passivo.

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO**

Con ricorso del 06/06/2016 [REDACTED] Ltd proponeva opposizione avverso lo stato  
passivo del FALLIMENTO [REDACTED] SRL, al quale aveva chiesto di venire  
insinuata per l'importo di euro 3.721.637,71, per fornitura di materie prime, venendo



ammessa in postergazione *ex art. 2467 c.c.* e con riduzione degli interessi nei limiti di quelli legali.

Con il ricorso l'opponente contestava la postergazione, ritenendo che le dilazioni di pagamento concesse non potessero farsi rientrare nella fattispecie del finanziamento e contestando altresì che, comunque, all'epoca la società si trovasse in una condizione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Si costituiva la curatela, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese e insistendo per la postergazione.

La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, previo deposito di note conclusive e repliche, discussa all'udienza del 17.01.2019, all'esito della quale il giudice si riservava di riferire al collegio.

Essa veniva quindi portata alla camera di consiglio del 11/07/2019 e decisa come segue,

#### **MOTIVAZIONE**

La domanda di riforma del decreto del G.D. va rigettata. I fatti da tenere in considerazione sono i seguenti.

██████████ Ltd fin dal 2009 esercitava attività di controllo e coordinamento nei confronti della fallita ██████████ Srl.

In tale veste, effettuava in favore di quest'ultima ingenti forniture di materie prime, concedendo alla debitrice apprezzabili dilazioni di pagamento.

Poiché tali dilazioni avevano luogo quando la società già versava in situazione di crisi o di insolvenza prospettica, la curatela eccepiva la natura postergata del credito, contestata ovviamente dall'opponente, sia sotto il profilo della qualificabilità come finanziamento di una dilazione di pagamento, sia sotto il profilo della sussistenza della crisi d'impresa.

Ora, che tra ██████████ Ltd e ██████████ Srl vi fosse un rapporto rilevante ai fini dell'art. 2467 c.c. deve ritenersi certo.

Si rammenti infatti quanto previsto dall'art. 2497 *quinquies* c.c., per il quale ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'art. 2467 c.c.

Ebbene, la direzione e il coordinamento esercitati dall'odierna opponente sulla fallita emergono in modo palmare dalla stessa carta intestata di quest'ultima, che reca la dicitura "*società unipersonale soggetta al coordinamento e alla direzione della società [redacted] Ltd*" (cfr doc. 5).

A poco rileva dunque che, per mera omissione del dovuto aggiornamento del registro imprese, per inerzia delle parti onerate, alla data del fallimento [redacted] Srl risultasse ancora partecipata al 100% da [redacted].

Innanzitutto la stessa [redacted] era società di diritto svedese partecipata a sua volta al 100% da [redacted] Ltd, la quale dunque, grazie alla società veicolo, controllava anche la [redacted] Srl,


In secondo luogo [redacted] risulta sciolta fin dal 2011, con passaggio delle partecipazioni in capo all'odierna opponente e conseguentemente, controllo diretto.

Quanto sopra, oltre a risultare, come accennato, dalla carta intestata usata dalla fallita nella propria corrispondenza, emerge anche dai report annuali di [redacted] agli investitori (circostanza non contestata).

Risolte quindi il profilo soggettivo di cui al combinato disposto delle norme citate, occorre affrontare quello oggettivo.

L'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Al secondo comma però viene precisato che, ai fini della postergazione, s'intendono per finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che siano stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.



La disposizione quindi non si applica al mero finanziamento *structu sensu* inteso, ossia al prestito/trasferimento di denaro, ma ad ogni operazione, comunque denominata (la norma dice "*in qualsiasi forma*"), che consenta alla società di beneficiare, direttamente o indirettamente, di liquidità alla quale altrimenti non avrebbe potuto accedere, a causa di una situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario, ossia di (anticipata e precoce percezione di) crisi o anche di insolvenza prospettica.


Ciò che determina la postergazione del credito, quindi, è la duplice condizione: 1) che l'operazione, comunque denominata e/o strutturata, abbia consentito alla società di beneficiare di liquidità; 2) sia stata posta in essere in una situazione di possibile e prospettica perdita del *going concern*, in ciò la disposizione collegandosi all'art. 2423 bis c.c., che, in tema di redazione del bilancio, afferma il principio della continuità nella gestione (oggi anche l'art. 2086 c.c., come novellato dal C.C.I.).

Il che avviene, sempre secondo la disposizione, vuoi quando vi sia una consistente erosione del patrimonio a causa dell'indebitamento eccessivo, con ricadute potenziali anche sul capitale (indebitamento rispetto al patrimonio netto), vuoi quando la società non riesca a procurarsi, con mezzi propri o di terzi, la finanza necessaria a rimanere sul mercato, che dovrà quindi essergli fornita dai soci.

Nella relazione illustrativa al d.lgs 6/2003 si spiega che, con la nuova regola dell'art. 2467 c.c., "*si affronta un tema da tempo noto sul piano comparatistico, ma che nel nostro sistema non aveva ... trovato un esplicito inquadramento legislativo: il tema cioè dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di società, che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio*".

"*La soluzione - prosegue la relazione illustrativa - è stata quella, comune alla maggior parte degli ordinamenti e sostanzialmente già affermata in giurisprudenza, di una postergazione dei rispettivi crediti rispetto a quelli degli altri creditori*".

E ancora, così centrando il cuore del problema: "*in proposito il problema più difficile è senza dubbio quello di individuare criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai rapporti*




*finanziari tra soci e società, che non meritano di essere distinti da quelli con un qualsiasi terzo. È la soluzione indicata dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., non potendosi in via generale individuare parametri quantitativi, è stata quella di...ricercare se la causa del finanziamento è da individuare nel rapporto sociale (e non in un generico rapporto di credito)".*

E la conclusione è che *"l'interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi"*.

In dottrina, in maniera sicuramente ben più esauriente di quanto si è sopra tentato di spiegare, è stato precisato che è nel patrimonio netto rettificato e rivalutato, più che nei meri dati di bilancio, che va ricercato il senso delle nozioni di eccessivo squilibrio usate dal legislatore, stante che è in tali poste rettificate che risiede la garanzia per i creditori terzi di vedere soddisfatte le proprie ragioni in sede di liquidazione, tenuto conto del resto che trattasi di una stima della reale consistenza patrimoniale, familiare a qualsiasi intermediario finanziario impegnato in una valutazione della solidità patrimoniale della società, in sede di istruttoria di fido; con la precisazione che la stima non può limitarsi ad una disamina statica, ma deve porsi anche in un'ottica liquidatoria futura (essendo appunto la norma rivolta alla tutela dei creditori terzi rispetto ai creditori soci), dovendosi quindi valutare anche, su un ragionevole orizzonte temporale, se l'impresa possa prospetticamente operare in condizioni di equilibrio economico finanziario, venendo meno le quali anche l'attuale eventuale equilibrio potrebbe apparire del tutto effimero e apparente.

Concetti condivisi, ripresi e tradotti in lessico giuridico, dalla più avveduta giurisprudenza di merito, a mente della quale deve accedersi ad un'interpretazione dell'art. 2467 c.c. e, segnatamente, del concetto di eccessivo squilibrio del patrimonio rispetto all'indebitamento o della ragionevolezza del conferimento, secondo cui il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, che finisce col coincidere col rischio di insolvenza, idoneo a fondare il rischio di un concorso potenziale tra tutti i creditori della



società (cfr Tribunale di Milano, 11.11.2010 cent, n. 9788/2009, Tribunale di Reggio Emilia, 10.06.2015).


I vari uffici giudiziari hanno anche fornito delle indicazioni numeriche per inquadrare la situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario, avvalendosi di indici noti alla scienza aziendalistica, quali l'indice di indebitamento, l'indice di liquidità e l'indice di disponibilità. Più in dettaglio, la corte d'Appello di Milano (cfr sent. 18.04.2014 n. 1533) ha avuto modo di precisare che non ricorre il requisito dell'eccessivo squilibrio quando l'indice di liquidità dell'impresa sia di poco inferiore, uguale o superiore ad 1.

Altre corti invece hanno utilizzato il concetto di *leverage*, ossia il rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri, da valutarsi unitamente alla struttura del debito, dovendosi rilevare che normalmente un debito a medio lungo termine incide meno sullo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, ma, contemporaneamente, la necessità di ricorrere a finanziamenti di terzi a medio lungo termine può rivelare una crisi di liquidità e un indice di sottocapitalizzazione, così che non sarebbe indice di squilibrio un *leverage* compreso tra 1, 8 e 3 (Corte d'Appello di Venezia, decreto 14.04.2011, Tribunale di Milano, sent. 04.06.2013 n. 7305).

Tutto questo è senza dubbio vero, la scienza aziendalistica può sicuramente e utilmente tradurre in dato numerico il fatto empirico della crisi d'impresa o delle sue avvisaglie, ma occorre comunque non perdere di vista il cuore del problema, ossia se, in assenza della liquidità derivante dal finanziamento, la società avrebbe potuto continuare, anche prospetticamente, a rimanere nel mercato.

Fatta questa premessa di ordine sistematica, ed entrando *in medias res*, può innanzitutto dirsi pacifico che [REDACTED] Ltd abbia concesso alla propria controllata apprezzabili dilazioni di pagamento.

A fronte infatti di fatture per fornitura di merci che, nel corso del rapporto (risalente al 2008), vedevano i termini formali di pagamento variare nel tempo, da 90/100 fino a 150



giorni, il C.T.U. riscontrava come il pagamento effettivo avesse luogo in tempi ben più dilatati, con ampi margini di tolleranza.

Il picco di tolleranza veniva toccato nel 2010, quando tra l'emissione della fattura e il pagamento intercorreva un lasso di tempo di circa 1000 giorni, intervallo poi ridottosi negli anni successivi, ma mai sotto i 500 giorni.


Che dilazione vi fosse, del resto, non può dubitarsi, anche alla luce del fatto che essa è attestata perfino negli atti della società ora in fallimento: si legga la nota integrativa al bilancio del 2011, dove testualmente si parla di una *"maggiore dilazione dei termini di pagamento ottenuta dall'unico fornitore di materie prime, la società ██████████ Srl"*.

Accertata così l'esistenza della dilazione, va sicuramente e innanzitutto respinto il tentativo dell'opponente di negare che una dilazione di pagamento possa integrare una fattispecie di finanziamento, ai sensi dell'art. 2467 c.c.

Come detto, infatti, questa norma adotta una nozione non tecnico giuridica di finanziamento, ma economica, resa palese dall'uso dell'espressione "in qualsiasi forma".

Il finanziamento quindi non è solo il prestito (*idest* il trasferimento di denaro, che, nella nozione civilistica, ricomprende anche la mera messa nella disponibilità giuridica di una somma di denaro), ma altresì qualsiasi operazione che abbia come effetto quello di consentire al soggetto finanziato di disporre, direttamente o indirettamente, di liquidità (cui altrimenti, nell'ottica dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., non avrebbe potuto accedere).

Chiaro quindi che, in questi termini, anche una dilazione di pagamento può integrare un finanziamento, in quanto il non pagare un debito scaduto, pur potendo continuare, come nella specie, a beneficiare delle forniture da parte del creditore, consente in astratto al debitore (e, come si spiegherà oltre, ha consentito in concreto alla ██████████ Srl) di spostare la liquidità su altri pagamenti o su investimenti, consentendo di conservare un'operatività, che altrimenti non avrebbe.



È quello che normalmente avviene con la leva fiscale o con la leva finanziaria: non è raro, anzi, è frequente, che le società in crisi conservino operatività omettendo il pagamento di alcuni debiti, tipicamente quelli fiscali, in modo da conservare la liquidità necessaria a pagare i fornitori o alcuni di essi, quelli strategici, o i dipendenti, o non sconfinare dagli affidamenti; analoga sorte viene spesso riservata ai debiti verso i dipendenti.

Queste società in pratica si autofinanziano non pagando (alcuni) creditori.

Non c'è quindi veramente nessun dubbio che una dilazione di pagamento, che oggettivamente si presenta niente più e niente meno che come un ritardato pagamento, come negli esempi precedenti (con l'unica differenza che alla base non vi è un inadempimento, ma un accordo, anche sotto forma di tolleranza, quindi di comportamento concludente) possa integrare un finanziamento.


Solo che, se il finanziamento viene erogato in una condizione fisiologica di vita della società, o se si vuole, più volgarmente, se la società può permetterselo, ad es. per beneficiare di liquidità da investire in un nuovo *business*, o per rinnovare una linea di produzione, ecc., *nulla quaestio*.

Se, invece, la società si trova in fase patologica, scattano i doveri protettivi nei confronti dei creditori sociali, quelli previsti dagli artt. 2485-2486 e ss., c.c. e, oggi, quelli previsti dall'art. 3 C.C.I. e art. 2086 c.c., ossia doveri di intervento in risanamento (oggi anche tramite gli O.C.R.I.), nonché di salvaguardia del patrimonio della società.

Effettuare un finanziamento da parte dei soci, in questi casi, significa, come minimo, aumentare l'indebitamento e, quindi, diminuire le aspettative di recupero credito da parte degli altri creditori.

Un'operazione tra l'altro sicuramente vietata dall'art. 2185-2486 c.c., laddove gli squilibri abbiano ricadute sul capitale.

L'imprenditore infatti, a fronte di una situazione di crisi patrimoniale, deve ricapitalizzare la società (apportando nuovo capitale di rischio, proprio o di terzi) o trasformare la stessa in altro tipo; a fronte di una crisi di liquidità, dovrà ristrutturare i debiti *ex art. 67* o art.



182 *bis* 1.f., oppure dovrà effettuare una più complessa ristrutturazione aziendale (per recuperare marginalità o ridurre le spese), ex art. 186 *bis* 1.f., o più frequentemente, tenuto conto che la crisi di liquidità ha poi ricadute sull'indebitamento e, per questa via, sul patrimonio, l'una e l'altra cosa insieme.

Nel caso di specie in effetti risulta che ██████████ Srl, all'epoca dei finanziamenti (accordati tramite dilazioni) si trovasse in una situazione di crisi.

Si tratta, in concreto, di capire se la società sia stata di fatto tenuta in vita tramite la prosecuzione di forniture da parte della controllante ██████████, associata alle dilazioni di pagamento dalla stessa accordate, condotte di cui la ██████████ Srl non avrebbe potuto a lungo beneficiare, se avesse dovuto rivolgersi ad altri operatori del mercato ad essa non collegati.


Dalla C.T.U. espletata è in effetti emerso che ██████████ Srl, senza le attenzioni della controllante, non avrebbe avuto la capacità, anche prospettica, di stare sul mercato.

Il tutto tenendo in debita considerazione la circostanza che ci si muove nel contesto di una elevatissima dipendenza finanziaria (ma anche operativa, visto che, come sopra visto, la nota integrativa al bilancio 2011 reca espressa ammissione che ██████████ era l'unica fornitrice) dell'odierna fallita rispetto all'opponente.

Può allora rilevarsi, col C.T.U., come l'indice di indebitamento si attesti sempre su valori ampiamente superiori a 3 (tetto massimo consentito dalla scienza aziendalistica), con picchi del 7,8 nel 2011 e una media comunque superiore al 6 per il periodo successivo.

Il patrimonio netto, osserva il C.T.U., ossia i mezzi propri a disposizione dell'impresa, era pari ad appena 1/5 di tutte le altre fonti di finanziamento, tra le quali, la più rilevante era proprio il rapporto commerciale privilegiato con ██████████, come dimostra la circostanza che, ad es. nel 2011, la componente patrimoniale del debito risultava pari ad giuro 17,5 milioni, di cui 13,4 solo verso ██████████, a fronte di un patrimonio netto di 2,6 mln.

La struttura finanziaria della società dipendeva quindi integralmente dall'odierna opponente e dalle dilazioni da questa concesse, con picchi di 1000 giorni nel 2010, poi



ridottesi a circa 500 giorni negli esercizi successivi, ma, comunque, sempre superiori a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d'uso dei pagamenti nel settore.


Si sta parlando, sia chiaro, del tempo intercorrente tra l'emissione della fattura e il pagamento effettivo (che è quanto interessa indagare), cioè dei tempi di "tolleranza", non dei termini di pagamento formalmente risultanti dalle fatture o dagli accordi, per quanto, anche con riferimento a questo profilo, più formale, si riscontri una progressiva dilatazione, atteso che nel 2008 la maggior parte delle fatture indicava una scadenza di 90 o di 120 giorni, mentre nel 2011 la scadenza era stata portata per lo più a 150 giorni e così mantenuta per tutto il 2012, per poi ridiscendere ad una media di 100 giorni nel periodo successivo.

Mille giorni di tolleranza significa quasi tre anni e un ritardo di oltre 7 volte il termine massimo previsto dalle fatture, ossia 150 giorni.

Una situazione abnorme che non avrebbe potuto replicarsi con nessun ipotetico e alternativo operatore razionale di mercato.

Si è detto che nel 2011 il rapporto tra i mezzi propri e di terzi (segnatamente il finanziamento di ██████████) era di 1/5, il che significa che, essendo di circa 13,5 mln di euro il debito verso l'odierna opponente, l'opposta non aveva mezzi propri a sufficienza per pagare quei 13,5 mln, il che significa che, se ██████████ avesse chiesto il rientro immediato o anche solo il rispetto dei termini di pagamento riportati in fattura, tecnicamente ██████████ Srl era insolvente.

Un operatore economico terzo e razionale, quindi, a fronte del mancato pagamento e della richiesta di continuare le forniture, avrebbe forse tollerato pagamenti ritardati, anche se non in 1000 giorni, ma non avrebbe continuato a rifornire la debitrice o, viceversa, avrebbe continuato a rifornirla solo dietro pagamento di un consistente acconto e/o la stesura di un piano di rientro, o dietro costituzione di idonee garanzie, come spesso usano fare non per niente gli istituti di credito.



Nulla di tutto ciò- nel comportamento di ██████,

Quanto agli indici di liquidità e di disponibilità, essi solo apparentemente registrano valori reputati nella norma dalla dottrina aziendalistica, in quanto nella realtà tali valori tornerebbero a rivelare indizi di crisi, se non vi fosse stata la dilazione di pagamento concessa da ██████, come riscontrato dal C.T.U. a pag. 45 del proprio elaborato.

Inutile poi dilungarsi a discutere di come calcolare gli indici e quali voci considerare e/o come considerarle, discussione che potrebbe prolungarsi ad oltranza e non condurre ad alcun risultato certo.

La sostanza della questione è quella che si è enunciata *supra*: occorre capire se, senza le continuità delle forniture da parte di ██████, associata alla tolleranza dei ritardati pagamenti delle stesse, ██████ Srl avrebbe potuto continuare a restare nel mercato e per quanto tempo, ossia, in altra prospettiva, se, in assenza di ██████, la fallita avrebbe ottenuto analoghe condizioni di favore da altro operatore economico razionale e, in caso contrario, se avrebbe conservato operatività.

Come già detto il C.T.U. ha rilevato una generale penuria di mezzi propri e mezzi di terzi (diversi dalle dilazioni oggi in contestazione), il che significa che questi non avrebbero generato una liquidità sufficiente a far fronte al regolare pagamento delle forniture alla scadenza, così che è lecito e ragionevole aspettarsi che, se al posto di ██████ vi fosse stato altro fornitore terzo, questi avrebbe interrotto le forniture, o preteso garanzie, o concordato un piano di rientro.

Le dilazioni pertanto non sono altro che il travestimento formale di quello che avrebbe dovuto essere un apporto di nuovo capitale di rischio da parte dei soci (*rectius*, della controllante).

Ed infatti, osserva il C.T.U. a pag. 46 del proprio elaborato, l'indice di indebitamento, laddove calcolato al netto del debito nei confronti della ricorrente e aggiungendo ai mezzi propri il debito della fallita verso ██████ (ossia trattando il debito di fatto come un

versamento in capitale), tornerebbe ad essere ottimale, passando ad es. dal già citato 7,8 del 2011 (dato peggiore) al 1,27 (pag. 47 C.T.U.)

Lo stesso dicasi per gli indici di liquidità e di disponibilità.

Ma tale modalità di calcolo degli indici, andando al di là del mero valore numerico, dimostra proprio come solo un apporto di capitale di rischio avrebbe condotto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nuovamente in equilibrio.


Illuminante altresì il seguente dato: al 31.12.2008 [REDACTED] Srl aveva una liquidità a breve di circa 20 mln, insufficiente a far fronte alle passività a breve, pari a circa 23 mln, con mezzi propri pari appena ad giuro 6,3 mln, a fronte di un fabbisogno di circa 30 mln (tabella all. 14 alla perizia).

In un tale contesto essa era tecnicamente insolvente.

Ciò che ha consentito alla fallita di continuare ad operare è stato proprio l'aumento delle forniture da parte di [REDACTED] (come visto in pochi anni divenuto praticamente fornitore unico, come attestato dalla nota integrativa al bilancio 2011) e la non esazione dei crediti da parte di quest'ultima.

La dilazione di pagamento concessa da [REDACTED] quindi presenta tutte le caratteristiche per generare la postergazione del credito ai sensi dell'art. 2467 co. 2 c.c.:

1. è stata posta in essere da soggetto qualificato, ai sensi prima dell'art. 2497 *quinquies* c.c. e poi dello stesso art. 2467 c.c.;
2. ha consentito alla [REDACTED] Srl di beneficiare di liquidità e, quindi, va qualificata come finanziamento;
3. è stata posta in essere quando la società si trovava in condizioni di squilibrio patrimoniale e finanziario, come dimostra la circostanza che tutti gli indici considerati, di indebitamento, di liquidità e di disponibilità, tornano a valori accettabili proprio riqualificando il debito come versamento in conto capitale, che è appunto la condotta che avrebbe dovuto porre in essere il socio per assicurare la continuità dell'impresa.



Merita solo accennare al fatto che non può prendersi in considerazione l'eccezione di nullità della C.T.U., sollevata dalla ricorrente, motivata con la circostanza che l'ausiliario del giudice avrebbe espresso valutazioni giuridiche non richieste ad esorbitato dal quesito. Delle valutazioni e conclusioni di tipo giuridico del C.T.U. non si è fatto alcun uso nella decisione e nella stesura della presente sentenza e parimenti è a dirsi degli eventuali rilievi e giudizi tecnici non compresi nel quesito.

La sentenza si fonda su dati contabili oggettivi, rilevati dal perito, che erano stati richiesti, quali l'importanza delle forniture di ██████████, i tempi medi di pagamento, gli indici di indebitamento e di liquidità, che poi implicano l'esame dei dati contabili sulla scorta dei quali effettuare i relativi calcoli.

Infine deve pure precisarsi che non appare rilevante la pretesa di ██████████ di calcolare gli indici di indebitamento, liquidità, disponibilità al netto del debito verso la stessa opponente.


L'impostazione può avere un senso in effetti quando si debba analizzare un finanziamento classico, ossia un trasferimento di denaro, rispetto al quale dovrà valutarsi se, un istante prima del finanziamento stesso, vi fossero squilibri patrimoniali o finanziari.

Quando però ci si trovi di fronte ad un'operazione complessa e articolata, che si compone sia delle forniture e che della tolleranza dei ritardati pagamenti (anzi, della continuazione delle forniture, anche in misura importante, nonostante i mancati pagamenti), occorre avere una visione d'insieme e comprendere, come già più volte ribadito, se, in assenza di quest'operazione, la società beneficiata avrebbe avuto ugualmente la capacità, anche prospettica, di continuare ad operare nel mercato.

E, per le ragioni già diffusamente esposte, nella specie ██████████ Srl questa capacità non l'aveva.

L'opposizione va dunque rigettata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, quantificate come da dispositivo.

Parimenti a carico della parte soccombente vanno poste le spese di C.T.U.



**P. Q. M.**

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, come in epigrafe indicato, definitivamente decidendo: **rigetta** l'opposizione.

Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori.

Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di C.T.U.

Si comunichi.

Fallimenti e Società.it